

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3934

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, BERTONI, PAPPALARDO,
MICELE, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BRUNO GANERI,
MURINEDDU, BONFIETTI, VALLETTA, BISCARDI, LORETO e
MASULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1999

Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n. 154, sulla ineleggibilità
alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 aprile 1981, n. 154, contenente norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, stabilisce all'articolo 2, primo comma, n. 7, che non sono eleggibili alle cariche sopra elencate «i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli».

La stessa legge, peraltro, stabilisce al terzo comma del medesimo articolo che «le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Successivamente, la Corte costituzionale ha sancito, con sentenze del 17 ottobre 1991, n. 388, e del 31 marzo 1994, n. 111, che la ineleggibilità connessa alla funzione di dipendenti delle regioni, province o comuni, cessa anche per il collocamento in aspettativa dell'interessato.

In questo modo, si è in sostanza equiparata la situazione del dipendente a quella degli altri soggetti per cui è prevista una causa di ineleggibilità dal primo comma dell'articolo 2 della legge citata.

Tuttavia, l'intento di scoraggiare la candidatura dei dipendenti viene vanificato dalla norma stessa, come corretta dalla Consulta, per cui l'interessato deve dimettersi o collocarsi in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, e cioè può farlo pochissime settimane prima delle elezioni.

Così, infatti, non si elimina e nemmeno si riduce il fattore certamente negativo e inquinante che può avere sulla genuinità del risultato elettorale l'esercizio di funzioni di dipendente della regione, provincia e comune di cui si debbono rinnovare i consigli, e

cioè di funzioni che hanno un peso più rilevante sugli elettori di quello connesso all'esercizio delle altre funzioni considerate.

In effetti, le persone che svolgono le funzioni suddette, potendo continuare ad esercitarle in pratica fino alla vigilia delle elezioni, usufruiscono in partenza di una posizione privilegiata rispetto agli altri futuri candidati; soprattutto, quando abbiano maturato l'intenzione di candidarsi, possono sfruttare, per un lungo periodo e fino all'ultimo, la situazione di vantaggio in cui si trovano, e quindi influenzare con ogni mezzo, dalla persuasione al favoritismo, le scelte degli elettori.

Appunto in considerazione di tale eventualità per le elezioni politiche è previsto che le cause di ineleggibilità siano rimosse 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura.

Anche tale periodo, però, rispetto alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali appare insufficiente, in quanto le ridotte dimensioni territoriali in cui si svolge la competizione sono un fattore che evidentemente aumenta le potenzialità di influenza, eventuale inquinamento e distorsione della volontà dell'elettorato connesse alle cariche in questione.

Pertanto la citata legge n. 154 del 1981 va modificata nell'articolo 2, terzo comma, nel senso che la causa di ineleggibilità prevista dal numero 7) e anche quella del numero 12) del primo comma, che appaiono di eguale importanza, non hanno effetto se le dimissioni o il collocamento in aspettativa non avvengono un anno prima della data di scadenza del consiglio in carica.

La nuova disposizione sarà applicabile anche alle elezioni immediatamente successive alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni o per collocamento in aspettativa almeno un anno prima della data di scadenza del consiglio che deve essere rinnovato».

Art. 2.

1. La disposizione dell'articolo 1 si applica alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

